



483/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato
, ai sensi
dell'art. 52, c. 3
D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80123**/pensioni di guerra
del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. OMISSIS), nata il

OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS) e ivi residente, in OMISSIS, rappresentata e
difesa, giusta

procura allegata al ricorso, dall'Avv. Carlo Perna
(C.F. PRNCRL78C31A269W), ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'Avv. Andrea Perna sito in Roma,
in via Andrea Fulvio, n. 10, che indica ai fini delle
comunicazioni gli indirizzi p.e.c.
carloperna78@pecavvomaticassino.it, mail:
carloperna78@libero.it, fax: 077625184;
ricorrente -

CONTRO

- **Ministero dell'economia e delle finanze** (CF 80415740580), in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria PISCOPO, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dal dott. Piergiorgio BOVENZI, funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, entrambi in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro sita in Roma, in via XX settembre, n. 97, con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. dcst.dag@pec.mef.gov.it;

resistente -

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 16 ottobre 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Carlo Pernaper la parte ricorrente e il dott. Piergiorgio Bovenzi per il Ministero dell'economia e delle finanze, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha proposto ricorso in riassunzione, in proprio, per l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'inabilità a qualsiasi

proficuo lavoro ex art. 6 l. n. 656 del 1986, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa e di conseguenza condannare il Ministero dell'economia e delle finanze ex art. 38, comma IV, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, con interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.1. In punto di fatto ha rappresentato che:

a. con ricorso depositato il 30.12.2016 la ricorrente citava in giudizio, innanzi a questa Sezione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo in punto di fatto che:

(1) la ricorrente, orfana di guerra, è affetta dalle seguenti infermità: spinalgie diffuse alla colonna con limitazione ai gradi medi, articularità delle ginocchia e della spalla sx limitata ai gradi medi, deambulazione con difficoltà, movimenti posturali incerti, retinopatia ipertensiva, ipertensione arteriosa, artrite reumatoide (artrosi delle mani e dei piedi di grado medio), alluce valgo, ipoacusia bilaterale, gastroesofagite da reflusso, ansia e

depressione e ritiene, pertanto, che esistano i requisiti sanitari previsti dalla legge n. 656 del 06.10.86 per ottenere il riconoscimento della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro;

(2) in data 02.04.12 ha presentato domanda per l'accertamento dei requisiti per ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità quale orfano di guerra inabile, Tabella G;

(3) con determinazione n. 46200 del 16.11.12 il Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione territoriale provinciale di Frosinone ha respinto la domanda, per mancanza del requisito dell'inabilità;

(4) la ricorrente in data 12.12.12 presentava ricorso gerarchico ex art. 7 del Dpr n. 337/99 alla direzione Centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro -area pensioni di guerra-, impugnando la determinazione n. 46200;

(5) in data 25.03.16, veniva notificato alla ricorrente il Decreto n. 087438/RI-GE di diniego del trattamento pensionistico sulla base della mancanza del requisito della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro;

(6) la ricorrente è, altresì, in possesso dei requisiti amministrativi e reddituali di cui al

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modifiche;

b. con il ricorso giurisdizionale, contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico, chiedeva di dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ex art 6 della L. n. 656 del 06.10.86 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa e di conseguenza condannare il Ministero dell'economia e delle finanze, e specificatamente le competenti direzioni provinciali del tesoro, ex art 38 comma IV D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, con interessi e rivalutazione come per legge, Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario..

c. questa Sezione con la sentenza n. 238 del 2021 depositata il 23.03.2021 (giudizio n. 75245):

(1) dichiarava il ricorso improcedibile nei confronti dell'INPS;

(2) accoglieva il ricorso e per l'effetto ordinava il riconoscimento del trattamento richiesto a far data dalla domanda presentata dalla ricorrente nel 2012;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(3) ordinava altresì di corrispondere alla ricorrente gli interessi di legge sui ratei di trattamento arretrati considerando le date in cui gli stessi erano dovuti;

(4) condannava l'Amministrazione a rifondere le spese legali, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre ad oneri ed accessori di legge.

d. avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponeva appello, che veniva accolto con sentenza n. 58862 del 13/04/2023, depositata il 31/05/2023, nei sensi di cui in motivazione, ritenendo sussistente un difetto di motivazione in ordine alla esistenza del diritto della ricorrente alla data della proposizione della domanda amministrativa e rinviando la causa a questa Sezione territoriale, per l'ulteriore prosieguo, anche riguardo alle spese del secondo grado di giudizio.

1.2 In punto di diritto ha richiamato l'onere ex art. 199 c.g.c., a carico della parte che vi ha interesse, di riassumere il giudizio.

1.3 In conclusione, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza della Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale di Appello avente n. 58862:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

I. in via del tutto preliminare dichiarare la sospensione dell'esecutorietà della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale di Appello n. 58862;

II. in via principale e nel merito dichiarare il diritto della sig.ra Xx inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ex art 6 della L. n. 656 del 06.10.1986 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa;

III. di conseguenza condannare il Ministero dell'economia, e specificatamente le competenti Direzioni provinciali del tesoro, ex art 38, comma IV, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, con interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Si è costituito il Ministero dell'economia e delle finanze con memoria di costituzione.

2.1 In punto di fatto ha ripercorso l'iter amministrativo e giurisdizionale della vicenda, in termini analoghi a quelli esposti da parte ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.2 In punto di diritto:

a. ha eccepito la genericità dei rilievi posti a sostegno della domanda, osservando che parte ricorrente si limita a ricavare per deduzione (implicita), la sussistenza del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro per il mero fatto di essere affetta da una serie di patologie, mentre in diritto, si limita alla mera elencazione della normativa sulla pensionistica di guerra, senza contestazione alcuna delle diagnosi contenute nei verbali emessi (dalla CMV di Roma) in sede di procedura amministrativa e (dalla CMS) in sede di ricorso gerarchico; da ciò deduce l'infondatezza del ricorso;

b. Eccepisce l'infondatezza del ricorso per mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 1697 c.c., sotto duplice profilo. Da un lato, insufficiente e inadeguata risulta la certificazione medica prodotta da cui dovrebbe desumersi l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro; dall'altro, il ricorso omette di prendere in considerazione i giudizi medico-legali degli organi sanitari dell'Amministrazione;

c. osserva che non può dirsi ragionevole la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica medico-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

legale, atteso che l'insussistenza dell'inabilità al 2012 costituisce dato dimostrato da tre giudizi medici;

d. evidenzia che la sentenza di appello, definitivamente pronunciandosi sull'obbligo del consulente di accertare l'inabilità alla data della domanda amministrativa (2012) e conseguentemente sul divieto di prendere in considerazione patologie ulteriori e diverse oppure documentazioni cliniche successive, in applicazione del principio della pregiudiziale amministrativa ex articolo 21 disp. att. c.g.c., fa sorgere il giudicato sull'insussistenza dell'inabilità nel 2012.

2.3 In conclusione, chiede di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza.

3. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Parte ricorrente agisce in riassunzione, in proprio, per ottenere - previa disapplicazione dei provvedimenti negativi emanati dalla resistente,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sopra indicati - per l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ex art. 6 l. n. 656 del 1986, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, per ottenere la pensione di reversibilità prevista dall'art. 45 d.p.r. n. 915 del 1978, in qualità di orfana maggiorenni di guerra inabile a proficuo lavoro, Tabella G, con le conseguenze di legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In via preliminare, deve dichiararsi inammissibile la domanda di sospensione degli effetti della sentenza di appello, atteso che alcuna norma attribuisce tale potere al giudice di primo grado.

4. Occorre fare stato che il thema decidendum è delimitato dallo stato del processo in esito al rinvio disposto dal giudice di appello, che ha annullato la prima sentenza di questo Giudice in ragione del ritenuto difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito della inabilità a proficuo lavoro, in quanto fondata sulla:

a) pretesa omogeneità delle patologie accertate in sede amministrativa alla data della visita del 2012 presso la CMV di Roma, rispetto a quelle riscontrate giudizialmente dall'UML, in realtà da escludersi *ex actis*, per avere preso in considerazione non solo una

patologia ulteriore diversa (sofferenza cardiaca), ma anche un aggravamento (della compromissione della capacità articolare) in violazione del divieto di tener conto di aggravamenti ex art. 21 disp. att. del c.g.c.;

b) apodittica retrodatazione dell'inabilità sin dal momento della domanda (2012), sulla mera constatazione del superamento dell'età pensionabile al momento di proposizione della domanda (75 anni), attesa l'abrogazione della presunzione di inabilità degli ultrasessantacinquenni (ex art. 6 l. n. 656 del 1986), sia in considerazione della circostanza che l'accertamento medico-legale del CTU si avvenuto sette anni dopo la prima verifica amministrativa e vi fosse concorde assenza dell'inabilità alla data della prima visita del 2012, sia nel giudizio medico-legale rese in sede amministrativa che in quello giudiziale. Ne consegue che non possono trovare ingresso in questa sede le censure di genericità del ricorso, formulate da parte resistente, in quanto su di esse si è formato, quantomeno, giudicato interno, non essendo state dedotte in sede di appello.

5. Ciò posto, nel merito il ricorso deve essere dichiarato infondato, per carenza del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro al momento della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

presentazione dell'istanza amministrativa
(2.4.2012).

4.1 Infatti, il beneficio richiesto è disciplinato dall'articolo 45 del d.p.r. n. 915 del 1978 che tra i requisiti necessari richiede l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, oltre che le ulteriori condizioni di orfano maggiorenne di civile (per quanto qui interessa) morto per fatti di guerra e la sussistenza delle condizioni economiche ivi previste. Dette condizioni devono sussistere all'atto della presentazione dell'istanza amministrativa, fermo il divieto di prendere in considerazione eventuali aggravamenti delle infermità sussistenti a detta data.

4.2 Nella fattispecie, l'interessata è stata sottoposta a tre valutazioni medico-legali due in sede amministrativa, e una in sede giudiziale, che hanno escluso la sussistenza del predetto requisito sanitario alla data di presentazione della domanda amministrativa.

In particolare, quella resa in sede giudiziale (Ministero della salute prot. DGVESC 3506 P in data 6.2.2020) ha escluso che la ricorrente possedesse tale requisito al momento della presentazione dell'istanza (2012), ritenendolo sussistente solo al

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato , ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

momento della visita effettuata in sede di CTU (25.10.2019).

Ad identica conclusione, in ordine all'assenza del requisito sanitario al momento di presentazione dell'istanza, erano già pervenute sia la CMV di Roma del MEF nel 2012 che la CMS del MEF nel 2016.

4.3 L'univocità in tal senso delle conclusioni raggiunte in sede medico-legale, unitamente al tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza, rende ad oggi del tutto ultroneo il ricorso ad ulteriore CTU in questa sede, peraltro prospettata, correttamente, solo in termini eventuali, dal giudice di appello.

6. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato.

7. Le spese del giudizio, tenuto conto della soccombenza sia in grado di appello che nel presente giudizio, sono poste a carico della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

8. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze legali a favore del Ministero dell'economia e delle finanze che si liquidano in euro 1.000,00 (mille,00);
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Motivazione in 60 giorni.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.10.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
21.10.2024 12:06:42
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato
, ai sensi
dell'art. 52, c. 3
D.Lgs. 196/03